REGOLAMENTO D'ISTITUTO

La Costituzione Italiana (Legge 27 dicembre 1947), sancisce all'art.34 che "l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita" e all' art. 3 che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTE FINALITA' E' ORIENTATO 'ISTITUTO NELLA SUA IMPOSTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA, NELLE SUE STRUTTURE E NEI SUOI CONTENUTI PROGRAMMATICI.

L'Istituto .....come scuola per l'istruzione obbligatoria, risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. La Scuola Secondaria di I Grado secondo la legge istitutiva "concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva" E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni. E' una scuola che colloca nel mondo perché aiuta l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale. E' una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (Assemblea Generale, Consiglio di classe, Comitato dei genitori) ed attuare una reale gestione unitaria.

ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO ART.1: Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali La convocazione degli Organi Collegiali avviene tramite comunicazione scritta e deve essere disposto con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con comunicazione scritta ai membri dell'Organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo di apposito avviso in cui devono essere indicati: ▪ data, orario e luogo di svolgimento della riunione; ▪ ordine del giorno; Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate 'firmato dal Presidente dell'Organo Collegiale e dal Segretario verbalizzante

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO ART.2: Finalità Il Consiglio d'Istituto rappresenta l'Organo deliberante dell'Istituto e fissa i criteri circa l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività dell'Istituto ed approva il regolamento interno. Ha il compito di collegare, sintetizzare e coordinare i risultati emersi dagli organismi scolastici. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 e del successivo Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001, oggi modificato dal Nuovo Regolamento amministrativo contabile N.129 del 28 agosto 2018 entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, che di seguito si riassumono, al Consiglio d'Istituto sono attribuite le seguenti funzioni: 1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 2. Esso delibera il Programma Annuale e approva il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. 3. Il Consiglio d'istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità dì bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dal/a medesima, per la partecipazione de/pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di

consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle spec4tì che esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti alfine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto. 4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi entro il 31 maggio. 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall 'orticolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. ART.3: Convocazione del Consiglio d'Istituto La convocazione è disposta dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva e in accordo con il Dirigente Scolastico, oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio d'Istituto può avvenire anche su richiesta: - di 3 componenti del Consiglio d'Istituto; - dell'Assemblea dei Genitori o del Comitato dei Genitori, costituiti a norma dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 297/1994; - del Collegio dei Docenti. In questi casi la richiesta va indirizzata al Presidente del Consiglio d'Istituto a mezzo comunicazione scritta con protocollo dell'Istituto e con l'indicazione dei temi da trattare all'ordine del giorno. Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva e in accordo con il Dirigente Scolastico, convoca il Consiglio d'Istituto, non oltre il decimo giorno di ricevimento della stessa. L'ordine del giorno deve prevedere ai primi punti pratiche soggette a scadenza, mentre gli argomenti soggetti a delibera, non inseriti nell'ordine del giorno, saranno esaminati al termine della trattazione dello stesso e se è favorevole la maggioranza dei consiglieri presenti. Il verbale viene inviato a tutti i componenti via mail e approvato all'inizio della seduta successiva con le eventuali rettifiche richieste, redatto in triplice copia e messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria per dieci giorni dal giorno in cui le delibere vengono esposte all'albo. Le deliberazioni vengono affisse all'albo della scuola entro otto giorni dalla seduta e vi restano per dieci giorni seguendo la seguente procedura: - in primo luogo le copie delle delibere da affiggere all'albo sono consegnate al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; - in secondo luogo il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione;. - in casi di particolare necessità, in rapporto a vertenze che implicano il riesame dei verbali, delle delibere e degli atti preparatori degli Organi Collegiali, ciascun Consiglio o Collegio può deliberare, a maggioranza, il rilascio ai consiglieri degli Organi Collegiali di fotocopie di atti depositati presso la Segreteria dell'Istituto. Ogni Consiglio stabilirà le modalità dettagliate per il rilascio di quanto richiesto. Gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati, non sono soggetti a pubblicazioni. Il Consiglio d'Istituto è valido quando sono presenti metà più uno dei componenti in carica. Ogni consigliere può intervenire e discutere solamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno e può proporre di introdurre argomenti, così come indicato precedentemente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se lo richiede almeno un consigliere, la votazione avviene a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone. ART.4: Elezione presidente e vicepresidente Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, elegge, fra i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta, la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti sarà eletto il rappresentante dei genitori più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per la elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci il vice-Presidente ed in mancanza anche di quest'ultimo, assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla elezione dei Consiglieri che faranno parte della Giunta Esecutiva. Il Consiglio enuncia, inoltre, i criteri della nomina del Segretario verbalizzante. ART.5: Attribuzioni del Presidente del Consiglio d'Istituto Il Presidente del Consiglio presiede le riunioni, ha il compito di coordinare e moderare la discussione, mette ai voti eventuali proposte, aggiorna o chiude la seduta; firma gli atti del Consiglio. Ha diritto di libero accesso ai locali della Scuola, di avere dagli Uffici tutte le informazioni sulle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione. Egli, tra l'altro, può prendere contatti, previa informativa al Dirigente Scolastico e ai Consigli d'Istituto, con i Presidenti dei Consigli di altre scuole, ai sensi dell'art. 10, lettera f. del Decreto Legislativo. n. 297/1994, al fine di coordinare le attività dei diversi Consigli nei settori di comune interesse. ART.5: IL VICEPRESIDENTE Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza o di impedimento. ART.6: IL SEGRETARIO Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente del Consiglio d'Istituto, tenuto conto dei criteri di cui al precedente articolo 4, ad un membro del Consiglio stesso. Egli ha il compito di redigere, per ogni seduta, ai sensi delle vigenti disposizioni generali, il processo verbale nel quale siano contenuti : l'oggetto delle discussioni, i nomi dei partecipanti e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante deve essere depositato in Segreteria entro 8 giorni dalla seduta.